



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

Telefono 0442 99133
Telefax 0442 99268

Piazza Sant'Anna n°31
P.I. 00686570235

Ordinanza n.05 del 25/03/2020

Protocollo n° 1627

Boschi Sant'Anna, li 25/03/2020

ORDINANZA DI MODIFICA DELLA MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI QUALE MISURA ORGANIZZATIVA A TUTELA DELLA SALUTE DELL'UTENZA E DEI DIPENDENTI NONCHE' QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

Accertato che:

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- l'art. 1 del D.L. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:
 - a) allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso D.L.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1);
 - b) che tra le misure che possono essere adottate è prevista la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
- l'art. 2, dello stesso D.L. n. 6/2020, stabilisce che “le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”;
- l'art. 3 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che “le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per

materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”;

- l’art. 35 del successivo D.L. n. 9/2020 stabilisce che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L n. 6/2020 conv. in L. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:
 - a) il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale;
 - b) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l’estensione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
 - c) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che all’art. 1 stabilisce un’ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
 - d) il D.P.C.M. del 22.03.2020 che dettato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

Tenuto conto che la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2010 del 12 marzo 2020 precisa che:

- le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di contenimento e sorveglianza sanitarie per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell’infezione COVID19;

Ritenuto di adottare ulteriori misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica dell’utenza e dei dipendenti;

Richiamato il proprio Decreto prot. n. 1572 del 19/03/2020, di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, con attribuzione delle funzioni al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale;

ORDINA

Che a decorrere dalla data della presente e fino al dichiarato termine dell’emergenza sanitaria nazionale, l’accesso da parte dell’utenza agli uffici comunali è consentito esclusivamente per atti urgenti e indifferibili e solamente attraverso prenotazione telefonica al n. 0442 99133

DISPONE

Gli uffici pubblici comunali garantiscono modalità alternative di contatto con l'utenza, mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata, avvisi sul sito web istituzionale, utilizzo di posta elettronica, come di seguito indicato:

UFFICIO	POSTA CERTIFICATA	POSTA ELETTRONICA	TELEFONO
SINDACO	protocollo@comune.boschisantanna.vr.it	sindaco@comune.boschisantanna.vr.it	0442 99133
PROTOCOLLO		info@comune.boschisantanna.vr.it	
UFFICIO ANAGRAFE		statocivile@comune.boschisantanna.vr.it	
UFFICIO TECNICO S.U.A.P.		tecnico@comune.boschisantanna.vr.it	
UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI		tributi@comune.boschisantanna.vr.it	

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.42, c.1 del D.Lgs. 33/2013, la massima informazione alla cittadinanza ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- ai dipendenti comunali.

ILSINDACO
Occhiali Enrico
 Documento firmato digitalmente